

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 2148/2003 DEL CONSIGLIO****del 5 dicembre 2003****che rettifica, a decorrere dal 1° luglio 2002, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee**

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 <sup>(1)</sup> e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2265/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis e 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Nel regolamento (CE, Euratom) n. 2265/2002 non si era potuto tener conto correttamente dell'evoluzione delle retribuzioni nette dei funzionari francesi.
- (2) I dati relativi a tale evoluzione sono attualmente disponibili e indicano che è opportuno procedere ad un adeguamento complementare.
- (3) È opportuno di conseguenza rettificare gli importi riportati nel suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Con effetto 1° luglio 2002:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2265/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che adegua a decorrere dal 1° luglio 2002 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni (GU L 347 del 20.12.2002, pag. 1).

«Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	12 298,93	12 952,26	13 605,59	14 258,92	14 912,25	15 565,58		
A 2	10 914,29	11 537,72	12 161,15	12 784,58	13 408,01	14 031,44		
A 3/LA 3	9 039,01	9 584,33	10 129,65	10 674,97	11 220,29	11 765,61	12 310,93	12 856,25
A 4/LA 4	7 593,73	8 019,37	8 445,01	8 870,65	9 296,29	9 721,93	10 147,57	10 573,21
A 5/LA 5	6 260,65	6 631,55	7 002,45	7 373,35	7 744,25	8 115,15	8 486,05	8 856,95
A 6/LA 6	5 410,37	5 705,57	6 000,77	6 295,97	6 591,17	6 886,37	7 181,57	7 476,77
A 7/LA 7	4 657,24	4 888,98	5 120,72	5 352,46	5 584,20	5 815,94		
A 8/LA 8	4 118,91	4 285,02						
B 1	5 410,37	5 705,57	6 000,77	6 295,97	6 591,17	6 886,37	7 181,57	7 476,77
B 2	4 687,67	4 907,44	5 127,21	5 346,98	5 566,75	5 786,52	6 006,29	6 226,06
B 3	3 931,98	4 114,72	4 297,46	4 480,20	4 662,94	4 845,68	5 028,42	5 211,16
B 4	3 400,81	3 559,29	3 717,77	3 876,25	4 034,73	4 193,21	4 351,69	4 510,17
B 5	3 039,88	3 168,13	3 296,38	3 424,63				
C 1	3 468,69	3 608,56	3 748,43	3 888,30	4 028,17	4 168,04	4 307,91	4 447,78
C 2	3 017,03	3 145,21	3 273,39	3 401,57	3 529,75	3 657,93	3 786,11	3 914,29
C 3	2 814,32	2 924,14	3 033,96	3 143,78	3 253,60	3 363,42	3 473,24	3 583,06
C 4	2 542,96	2 645,97	2 748,98	2 851,99	2 955,00	3 058,01	3 161,02	3 264,03
C 5	2 344,76	2 440,84	2 536,92	2 633,00				
D 1	2 649,93	2 765,79	2 881,65	2 997,51	3 113,37	3 229,23	3 345,09	3 460,95
D 2	2 416,23	2 519,14	2 622,05	2 724,96	2 827,87	2 930,78	3 033,69	3 136,60
D 3	2 248,87	2 345,12	2 441,37	2 537,62	2 633,87	2 730,12	2 826,37	2 922,62
D 4	2 120,38	2 207,33	2 294,28	2 381,23»				

- b) — all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 184,33 EUR è sostituito dall'importo di 186,14 EUR,
- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 237,38 EUR è sostituito dall'importo di 239,71 EUR,
- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 424,07 EUR è sostituito dall'importo di 428,22 EUR,
- all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 212,14 EUR è sostituito dall'importo di 214,22 EUR.

#### Articolo 2

Con effetto 1° luglio 2002, la tabella degli stipendi base mensili che figura nell'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

«Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	5 774,37	6 489,63	7 204,89	7 920,15
	II	4 190,95	4 599,33	5 007,71	5 416,09
	III	3 521,83	3 678,71	3 835,59	3 992,47
B	IV	3 383,18	3 714,38	4 045,58	4 376,78
	V	2 657,44	2 832,61	3 007,78	3 182,95
C	VI	2 527,41	2 676,20	2 824,99	2 973,78
	VII	2 262,12	2 339,09	2 416,06	2 493,03
D	VIII	2 044,60	2 165,02	2 285,44	2 405,86
	IX	1 969,03	1 996,46	2 023,89	2 051,32»

### Articolo 3

Con effetto 1° luglio 2002, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

- a 111,71 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5,
- a 171,28 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

### Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 2002 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

### Articolo 5

Con effetto 1° luglio 2002, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

	«Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	EUR per giorno di calendario			
A1-A3 e LA3	72,62	34,22	49,85	28,64
A4-A8 e LA4-LA 8 e categoria B	70,46	31,91	47,82	24,96
Altri gradi	63,93	29,77	41,15	20,58»

### Articolo 6

Con effetto 1° luglio 2002 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 <sup>(1)</sup> sono fissate a 323,81, 488,74, 534,38 e 728,54 EUR.

### Articolo 7

Con effetto 1° luglio 2002, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 <sup>(2)</sup> si applica il coefficiente 4,674337.

### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2461/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 5).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 15).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. LUNARDI

---